

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) ai sensi dell'art. 45 del CCNL 21/5/2018

Alla luce dell'approfondimento effettuato dalla Segreteria Generale in merito alla questione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore), con la presente nota si specifica la disciplina della fruizione degli stessi.

DESTINATARI:

Il CCNL per i dipendenti del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018, stipulato in data 21/05/2018, disciplina all'art. 45 il diritto allo studio: "Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno". Tali permessi "spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe."

CONCESSIONE DEI PERMESSI:

I permessi a norma dell'art. 45 comma 4 "sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami".

La circolare 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica estende la fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle Università telematiche.

Pertanto come esplicitato dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 7/10/2011, "le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per le attività di studio".

LIMITI ALLA CONCESSIONE:

I permessi sono concessi nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.

In caso di eccedenza di richieste rispetto al contingente massimo la concessione dei permessi avviene secondo l'ordine di priorità stabilito dal comma 6 dell'art. 45.

UNIVERSITA' TELEMATICHE

In caso di iscrizione e frequenza presso Università telematiche, l'ARAN con il parere M166 del 25/09/2011, ha chiarito che "I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario



Città di Monopoli

di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse."

In tale ambito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

In pratica i permessi possono essere riconosciuti "solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.

In tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

DOCUMENTI RICHIESTI PER BENEFICIARE DEL DIRITTO ALLO STUDIO:

"Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali." (comma 9 dell'art. 45).

Alla luce dei pareri ARAN in caso di iscrizione alle Università telematiche, le suddette certificazioni devono attestare la partecipazione personale alle lezioni, che il collegamento è avvenuto durante l'orario di lavoro e che era possibile seguire le lezioni solo in quel determinato orario coincidente con l'orario di lavoro.

I documenti indicati possono essere presentati in forma di dichiarazione sostitutiva nella quale devono essere indicati tutti gli elementi utili per poter effettuare i controlli di cui all'art. 71 del DPR 445/2000, al riguardo è opportuno che il dipendente verifichi la possibilità per l'università telematica di attestare la veridicità delle suddette dichiarazioni.

ALTRE AGEVOLAZIONI PER I DIPENDENTI IN ORDINE AL DIRITTO ALLO STUDIO:

- <u>congedi per la formazione</u>: L'art. 46 del CCNL del 21/5/2018, che richiama l'art. 5 della legge n. 53/2000, prevede la concessione a richiesta di congedi per la formazione, salvo comprovate esigenze di servizio, ai dipendenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
- <u>agevolazioni relative all'orario di lavoro</u>: ai sensi del comma 5 dell'art. 45 del CCNL "Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere



obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale."

- <u>permessi retribuiti per esami:</u> a domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti da documentare debitamente per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove per un totale di giorni otto all'anno (art. 31 CCNL).
- aspettative per dottorato di ricerca: ai sensi dell'art. 2 della L.n. 476/1984.

L'Ufficio Personale resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti. Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana (firma digitale)